

**Edizione di lunedì 16 aprile 2018**

**REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Perdite su crediti "variabili" per i semplificati per cassa**  
di Sandro Cerato

**REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Il regime delle perdite per i soggetti Irpef**  
di Federica Furlani

**PENALE TRIBUTARIO**

**Nuova apertura sul giustificato mancato pagamento delle imposte**  
di Angelo Ginex

**AGEVOLAZIONI**

**La detrazione per le spese funebri nel modello 730/2018**  
di Luca Mambrin

**IVA**

**Importazioni: l'immissione in libera pratica**  
di EVOLUTION

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Perdite su crediti "variabili" per i semplificati per cassa***

di **Sandro Cerato**

Per i soggetti che adottano il **regime di contabilità semplificata** nel **modello Redditi 2018** impatta per la prima volta il **quadro RG** da compilarsi con le nuove regole previste nell'[articolo 66 Tuir](#), come riformulato ad opera della Legge di bilancio 2017.

Come noto, infatti, le **imprese individuali e le società di persone** che nel 2016 hanno dichiarato ricavi non superiori alle soglie previste per l'adozione del regime di contabilità semplificata, a **partire dal periodo d'imposta 2017 devono determinare il reddito con il principio di cassa**.

Tuttavia, come emerge anche dalla lettura della [circolare AdE 11/E/2017](#), si tratta di un regime "improntato" alla cassa, poiché sono numerose le fattispecie in cui torna applicabile il principio di competenza (ad esempio ammortamenti, leasing, spese del personale, ecc.).

Si deve altresì tener conto della **scelta del metodo contabile adottato dall'impresa per la determinazione del reddito**, soprattutto laddove il contribuente abbia scelto di adottare la "presunzione" di cui all'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), secondo cui è sufficiente la **tenuta dei soli registri Iva** presumendo l'incasso o il pagamento alla data di annotazione del documento nei predetti registri.

È del tutto evidente che tale scelta (con opzione e barratura nel rigo VO26 del modello Iva 2018), **vincolante per un triennio**, snatura ancor di più il principio di cassa, poiché presume l'avvenuto incasso o pagamento a fronte della mera annotazione del documento nei registri Iva.

Tra i tanti elementi reddituali, **le perdite su crediti assumono un ruolo peculiare per i contribuenti semplificati per cassa**, poiché è evidente che in linea generale la tassazione del componente positivo (ricavo) avviene solo a fronte del relativo incasso, ragion per cui per coloro che non adottano il metodo della sola tenuta dei registri Iva (bensì decidono alternativamente di utilizzare il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, ovvero i solo registri Iva "integrati" con i sospesi di fine anno) le **perdite su crediti possono essere dedotte dal reddito solamente se trattasi di crediti sorti prima dell'ingresso nel nuovo regime di cassa** (ad esempio un credito sorto nel 2016 a fronte di un ricavo tassato per competenza, con intervenuto fallimento del cliente nel corso del 2017).

Diverse considerazioni devono essere svolte per le **imprese (la maggior parte) che hanno optato per la determinazione del reddito** in base alle indicazioni di cui all'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), dando rilievo **presuntivo alle registrazioni operate nei registri Iva**, a fronte

delle quali si configura l'incasso o il pagamento.

Per tali soggetti, a fronte dell'imponibilità del ricavo di vendita (**"incassato"** all'atto della **registrazione** della fattura di vendita) può aversi un **credito** che nel corso del tempo può diventare **inesigibile**.

Laddove vi siano gli **elementi certi e precisi di cui all'[articolo 101, comma 5, Tuir](#)** (ad esempio intervenuta sentenza di fallimento, ovvero per i crediti di entità non superiore ad euro 2.500 il decorso dei sei mesi), l'impresa può dedurre per competenza la perdita su crediti.

Restano ferme, anche per tali imprese, tutte le **problematiche connesse all'individuazione degli elementi certi e precisi** al di fuori delle ipotesi per le quali tali elementi sono già presunti (ad esempio quelli indicati in precedenza).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione  
**LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E  
IL MODELLO 730**  
Scopri le sedi in programmazione >

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Il regime delle perdite per i soggetti Irpef***

di **Federica Furlani**

La disciplina relativa all'**utilizzo** e al **riporto** delle perdite per i soggetti Irpef, imprese minori e lavoratori autonomi, richiede un'analisi distinta a seconda si tratti di **impresa in contabilità semplificata**, di impresa in **contabilità ordinaria** e di **lavoratore autonomo**.

Partendo dalle **imprese in contabilità semplificata e dagli esercenti arti e professioni** (sia in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata), il legislatore aveva modificato la disciplina delle perdite in modo sostanziale in relazione ai periodi di imposta 2006-2007, per poi ripristinare la situazione *ex-ante* a partire dal periodo 2008.

Le imprese minori e i lavoratori autonomi possono oggi quindi utilizzare nel modello Redditi 2018 le **perdite prodotte in compensazione "orizzontale"**, ossia per compensare i redditi eventualmente prodotti dal contribuente **nello stesso periodo di imposta** in relazione alle altre categorie reddituali.

L'[articolo 8 Tuir](#) stabilisce infatti che per tali soggetti il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le **perdite** derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

**L'eventuale eccedenza** di perdite rispetto alle altre categorie reddituali è **persa**, non essendo riportabile negli esercizi successivi.

La normativa che è stata applicata per i **periodi 2006 e 2007** può tuttavia continuare a dispiegare i propri effetti anche in relazione al periodo di imposta 2017.

Il meccanismo, mutuato da quello applicato per i contribuenti in contabilità ordinaria, prevede il divieto di utilizzare le perdite realizzate in compensazione con altri redditi, ma la possibilità di **riporto** nei periodi successivi dell'eventuale eccedenza non utilizzata per abbattere esclusivamente i redditi qualificabili come **reddito d'impresa**, in ossequio al c.d. principio della **compensazione "verticale"**.

Le eccedenze di perdite possono essere utilizzate soltanto entro il **quinto periodo di imposta successivo** a quello di maturazione, ma quelle conseguite nei **primi tre periodi di imposta**, e che si riferiscono ad una nuova effettiva attività, possono essere utilizzate **senza limitazioni temporali** e quindi potenzialmente ancora nel modello **Redditi 2018**.

Il **rigo RS 11** del **Modello Redditi PF 2018** è infatti riservato ai soggetti che hanno subito una perdita di lavoro autonomo da quadro RE e da quadro RH nei **periodi d'imposta 2006 e 2007**, non compensata nell'anno 2017, ai fini del riporto della stessa negli anni successivi **senza limiti di tempo**; analogamente nel **rigo RS 13**, col. 2, va indicato, oltre all'ammontare complessivo delle perdite d'impresa realizzate nei primi tre periodi d'imposta, riportabili senza limiti di tempo ([articolo 84, comma 2, Tuir](#)), che non sono state compensate nell'anno, anche quelle derivanti dall'esercizio di impresa minore maturate nei periodi 2006 e 2007.

Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO											
								,00				
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		Eccedenza 2015		Eccedenza 2016		Eccedenza 2017	
	1		2		3		4		5		6	
		,00		,00		,00		,00		,00		,00
	RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO											
	(di cui relative al presente anno 1											
												,00
												,00

Venendo ad analizzare la situazione delle **imprese in contabilità ordinaria**, la disciplina per essi applicabile è sempre stata quella della **compensazione "orizzontale"**.

L'[articolo 84, comma 3, Tuir](#) stabilisce che le **perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali** e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate **in diminuzione dai relativi redditi** conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma **non oltre il quinto**, per l'intero importo che trova capienza in essi.

Tali perdite sono pertanto **compensabili** con **redditi** appartenenti alla **medesima categoria reddituale**, vale a dire redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali (contabilità ordinaria e contabilità semplificata), partecipazioni in società in nome collettivo e accomandita semplice, partecipazioni in società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza ([articolo 116 Tuir](#)).

Seminario di specializzazione

## IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

Scopri le sedi in programmazione >

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Nuova apertura sul giustificato mancato pagamento delle imposte***

di Angelo Ginex

Non sussiste il reato di **omesso versamento di ritenute certificate** per carenza dell'**elemento soggettivo**, qualora la condotta omissiva dell'imputato sia dipesa da una **crisi di liquidità** dell'impresa che lo abbia obbligato, tra pagamento degli **stipendi dovuti ai lavoratori dipendenti** e versamento delle ritenute fiscali, ad optare per la prima, trovando il diritto al lavoro ed alla conseguente retribuzione fondamento e tutela nella Costituzione. È questo l'interessante principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza 12 febbraio 2018, n. 6737](#).

La vicenda prende le mosse dalla pronuncia del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, che condannava l'imputato per il reato di **omesso versamento di ritenute certificate** di cui all'[articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000](#) per avere omesso, quale legale rappresentante di una S.p.A., di versare le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti di imposta entro i termini di legge.

Avverso tale decisione veniva proposto gravame dinanzi alla Corte d'appello di Brescia, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena e ne revocava la sospensione condizionale. Successivamente, il condannato presentava **ricorso per cassazione**, deducendo, per quanto qui rileva, la violazione dell'[articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000](#) per avere i giudici del merito ritenuto sussistente il reato in parola, pur in assenza dell'**elemento soggettivo**.

In particolare, il ricorrente assumeva che non può non avere rilevanza la crisi di liquidità in cui aveva trovato la società una volta divenuto amministratore, in quanto **sarebbe incostituzionale ritenere punibile l'imprenditore che ometta il versamento delle ritenute fiscali a causa di una crisi finanziaria** e per far fronte ad improcrastinabili adempimenti verso altri creditori, quali i **lavoratori dipendenti**, pure tutelati dalla Costituzione, con particolare riferimento al diritto al lavoro e alla conseguente retribuzione.

Nella pronuncia in disamina, i Giudici di piazza Cavour hanno rilevato, in prima battuta, **l'illegittimità della pronuncia di secondo grado per aver ritenuto sussistente il dolo dell'imputato sulla base di una generica invocazione** di quella che viene definita "costante giurisprudenza sul punto", secondo cui la responsabilità penale sarebbe esclusa solo in presenza di una crisi economica non imputabile all'imprenditore e in caso di adozione di tutte le misure idonee a fronteggiare la stessa.

Ciò premesso, la Suprema Corte ha poi evidenziato come i giudici di secondo grado abbiano

comunque operato una **ricostruzione della fattispecie penale non giuridicamente completa**, dacché essi non hanno esaminato se l'opzione esercitata dall'imputato (e cioè quella di provvedere con le somme disponibili al pagamento degli stipendi dovuti ai lavoratori dipendenti e non al versamento delle ritenute fiscali) sia realmente compatibile con il dolo della fattispecie incriminata.

A tal proposito, si rammenta che l'evoluzione giurisprudenziale ha visto susseguirsi ad una prima fase di rigore, in cui veniva richiesta la sussistenza di condizioni tali da rendere pressoché poco probabile una decisione di assoluzione, quella di maggiore apertura, secondo cui l'omesso versamento delle ritenute fiscali in una situazione di crisi di liquidità può non integrare il relativo reato o per **carenza dell'elemento soggettivo** o per sussistenza di una **causa di forza maggiore**.

Inserendosi nel solco tracciato da quest'ultimo orientamento, la pronuncia in rassegna ha evidenziato, da un lato, che **la prova** sulla impossibilità per l'imprenditore di far fronte alla crisi finanziaria con una modalità diversa da quella dell'omesso versamento dell'imposta **non deve essere particolarmente rigorosa** per l'imputato e, dall'altro, che **l'elemento soggettivo** necessario a integrare il reato in parola **assume un ruolo rilevante**.

Più precisamente, i giudici di legittimità hanno rilevato che **l'affermazione dell'imputato di sentirsi obbligato a soddisfare prima i crediti vantati dai lavoratori dipendenti**, da ciò derivando il soddisfacimento delle loro primarie esigenze di vita, **consente di escludere il dolo di omesso versamento delle imposte**, in quanto esso non può essere scisso dalla consapevolezza dell'illiceità della condotta che viene investita dalla volontà.

In definitiva, **il reato in parola non può essere integrato dalla mera consapevolezza della condotta omissiva, richiedendosi che il mancato versamento delle imposte sia conseguenza di una scelta libera e consapevole**, che evidentemente non può esserci nell'ipotesi in cui l'imprenditore, prima di versare le imposte, opti per il pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, il cui diritto è costituzionalmente garantito.

Master di specializzazione

**IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI,  
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### **La detrazione per le spese funebri nel modello 730/2018**

di Luca Mambrin

L'[articolo 15, comma 1, lett. d\), Tuir](#) prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al **19%** delle "**spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse**".

La norma, così come modificata dalla Legge di Stabilità 2016, prevede, già a decorrere dal 2015 la possibilità di detrarre **le spese funebri sostenute per la morte di persone**, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, mentre l'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore ad **euro 1.550, anche se più soggetti sostengono la spesa**.

Come precisato nella [circolare 7/E/2017](#) le spese funebri devono rispondere ad un **criterio di attualità** rispetto all'evento cui sono finalizzate e sono pertanto **escluse** quelle sostenute **anticipatamente** dal contribuente in previsione di future onoranze funebri come, ad esempio, l'acquisto di un loculo prima della morte.

Fra le spese funebri **detraibili** possono rientrare:

- le **prestazioni di trasporto e sepoltura**;
- l'acquisto **del loculo e della lapide**;
- la fornitura **di marmi**;
- la spesa per **l'incisione del nome del defunto**;
- l'importo corrisposto per il **necrologio funebre**;
- la spesa per i **fiori**.

**Per ciascun decesso l'importo massimo** di spesa che può beneficiare della detrazione del 19% ammonta a **1.550 euro**, anche se sostenute per soggetti non fiscalmente a carico del contribuente; tale limite resta fermo anche se le spese relative allo stesso defunto siano sostenute da **più soggetti** o il pagamento sia ripartito in **più anni**.

Ad esempio nel caso in cui due contribuenti abbiano sostenuto con riferimento al medesimo decesso le seguenti spese:

- euro **1.400** per la cerimonia funebre (con pagamento della relativa fattura **nel 2017**);
- euro **2.500** per la lapide (con pagamento della fattura nel corso del **2018**)

Ciascun contribuente potrà indicare nel proprio modello 730/2018 la **quota di spesa sostenuta**

nel 2017, pari ad euro 700 (euro 1.400/2), mentre nel modello 730/2019 entrambi potranno fruire della **detrazione residua** spettante indicando la quota di spesa sostenuta nel 2018, considerando però il limite massimo di spesa detraibile tenuto conto anche di quanto già detratto l'anno precedente, pari a

euro 1.550 (limite massimo di spesa) – euro 1.400 (spesa detratta nel 2017) = euro 150

Ciascun contribuente potrà portare in detrazione nell'anno 2018 ancora euro 75 (euro 150/2). L'importo di spesa sostenuta nell'anno 2018 eccedente non sarà detraibile.

Per quanto riguarda **la documentazione necessaria** ai fini del riconoscimento della detrazione le spese funebri dovranno essere documentate da apposite **fatture** (o ricevute fiscali) riconducibili al funerale rilasciate dai soggetti percettori che riportano la spesa sostenuta nel corso dell'anno 2017, quali ad esempio la fattura dell'agenzia di pompe funebri, la spesa del fiorista (se fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri.

Nella [C.M. 26/1979](#) viene precisato che la spesa funebre deve essere sempre portata in detrazione dal soggetto che l'ha sostenuta e può conseguentemente essere anche detratta da più soggetti ancorché il **documento contabile (ricevuta o fattura quietanzata) sia intestato o rilasciato ad una sola persona**, a condizione che **nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento**; in questa ipotesi, i singoli partecipanti alla spesa allegheranno alla propria dichiarazione annuale dei redditi la fotocopia del documento.

Nel **modello 730/2018** le spese funebri sostenute nell'anno 2017 per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, **vanno indicate nei righi da E8 – E10 utilizzando il codice "14"**.

Come precisato anche nelle istruzioni ministeriali, nel caso di **più eventi** occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

Nel rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione "oneri detraibili" della **Certificazione Unica**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione  
**LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E  
IL MODELLO 730**  
Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

---

### ***Importazioni: l'immissione in libera pratica***

di **EVOLUTION**



L'importazione, con il conseguente assolvimento dell'Iva in dogana, determina l'acquisizione, da parte dei beni introdotti nella Ue, dello status di beni comunitari.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si sofferma sul regime della immissione in libera pratica dei beni.

L'[articolo 1 del D.P.R. 633/2972](#) stabilisce che le importazioni sono **soggette ad Iva a prescindere dal soggetto che le effettua** (privato consumatore, impresa o professionista).

Con il termine importazione deve intendersi **qualsiasi introduzione nel territorio doganale italiano di beni provenienti da Paesi extracomunitari che non siano già stati immessi in libera pratica in altro Paese Ue**.

L'imposta deve essere assolta **in dogana** all'atto dell'**introduzione materiale** dei beni nel territorio italiano. Il **pagamento** deve essere effettuato dal **proprietario** della merce, ovvero da colui che **presenta** i beni in dogana o comunque dal soggetto **detentore** degli stessi al momento dell'ingresso nel territorio italiano.

Ne deriva che l'Iva sulle importazioni è applicata non con il sistema dell'emissione della fattura, bensì **direttamente in dogana** mediante accertamento dell'ufficio finanziario documentato dalla **bolletta doganale**. Pertanto, l'unico documento che attesti ai fini Iva l'avvenuta operazione è la bolletta doganale.

La **bolletta doganale** è una dichiarazione compilata e sottoscritta dal contribuente, relativa alla destinazione della merce e prodotta all'autorità doganale al fine della liquidazione dei diritti doganali dovuti.

Le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio

dell'impresa, arte o professione vanno annotate nei **registri degli acquisti**; occorre registrare la specie e gli estremi di ogni bolletta nonché l'**ufficio doganale** presso il quale è stata emessa ([C.M. 874/33650](#), del **19/12/1972**), l'ammontare imponibile, l'imposta, e invece della indicazione del fornitore, la **denominazione della dogana** ove sono state eseguite le operazioni, nonché il **modello doganale**.

L'[articolo 67, comma 1, lettera a\)](#), del [D.P.R. 633/1972](#) qualifica come **importazioni soggette a Iva** le operazioni di **immissione in libera pratica**.

Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da Paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le **formalità di importazione e riscossi i dazi doganali**.

In altri termini sono operazioni di immissione in libera pratica quelle operazioni con le quali viene attribuita la **posizione doganale di merce comunitaria** ad una merce non comunitaria e che implicano l'applicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d'importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.), l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.) e l'applicazione dei **dazi legalmente dovuti** secondo la normativa comunitaria.

Pertanto, con la libera pratica i beni che, sono importati in un Paese Ue:

- **scontano i dazi doganali** nonché le tasse equivalenti in quel Paese,
- beneficiano della **sospensione temporanea dell'Iva**, la quale **dovrà essere assolta solo nel Paese Ue di destinazione**.

Anteriormente alle modifiche operate dalla L. 217/2011, le operazioni di immissione in libera pratica si consideravano in **sospensione d'imposta** se relative a beni con destinazione in altro Stato membro della Ue.

Con i novellati [commi 2-bis](#) e [2-ter](#) dell'articolo 67 del D.P.R. 633/1972, la **sospensione d'imposta** è confermata, ma è stato espressamente previsto che deve ricorrere una **duplice condizione**, essendo richiesto:

- sotto il **profilo oggettivo**, che i beni siano **trasferiti in altro Stato membro**, anche eventualmente dopo l'esecuzione delle **manipolazioni usuali**, purché previamente **autorizzate** dall'autorità doganale;
- sotto il **profilo soggettivo**, l'operatore nazionale, al momento dell'immissione in libera pratica, fornisca il proprio **numero di partita Iva**, il numero di **identificazione del cessionario comunitario**, nonché – su richiesta dell'autorità doganale – idonea documentazione che provi l'**effettivo trasferimento** dei beni in altro Stato membro.

Peraltro, dal confronto con le **corrispondenti disposizioni** contenute nell'[articolo 143 della Direttiva 2006/112/CE](#), si desume che la sospensione d'imposta è applicabile non solo quando

i beni importati siano inviati nello Stato membro di destinazione in esecuzione di una cessione intracomunitaria “in senso stretto”, ma anche in dipendenza di un **trasferimento per esigenze dell’impresa**, ex [articolo 41, comma 2, lettera c\), del D.L. 331/1993](#). Da questo punto di vista, anche se il [comma 2-ter dell’articolo 67 del D.P.R. 633/1972](#), nell’individuare il *set* minimo di informazioni da fornire all’autorità doganale, richiama il numero di identificazione del cessionario comunitario, è da ritenere – in linea con l’[articolo 143, par. 2, della Direttiva 2006/112/CE](#) – che l’importatore italiano sia tenuto a comunicare il **numero di identificazione che gli è stato attribuito nello Stato membro di destinazione** dei beni oggetto di trasferimento a “se stesso”.

Un’**ulteriore differenza** è data dal riferimento alle **manipolazioni usuali** contenuto nella norma interna ([comma 2-bis dell’articolo 67 del D.P.R. 633/1972](#)), ma non in quella comunitaria, verosimilmente perché tali prestazioni non incidono sulla natura merceologica dei beni, che restano “**tal quali**” (R.M. 555048/1993) e, quindi, sono riconducibili alla **medesima voce doganale** ([Cassazione, sentenza 16114/2007](#)).



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Design by volare, Giallo / Freepik